



REGOLAMENTO

redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la

**DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI
NATURA ECONOMICA A FAVORE DEI
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
E DEI RELATIVI FAMILIARI
E PER LA COMPARTECIPAZIONE
ALLE SPESE DI RICOVERO E CURA
DEGLI ASSISTITI IN ISTITUTI
SPECIALIZZATI**

ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00

Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00

**Art. 1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento definisce le modalità di intervento economico a favore dei soggetti portatori di handicap e delle relative famiglie, attraverso la disciplina dei criteri da seguirsi nelle procedure di recupero degli oneri di ricovero in strutture specializzate, in conformità ai contenuti del protocollo firmato in data 31 luglio 2002 tra il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Assessore Provinciale alle Politiche Sociali ed alla Salute ed il Presidente della Conferenza dei Comprensori.

**Art. 2
SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Ai fini del presente regolamento per assistito si intende il soggetto ricoverato presso strutture residenziali di tipo istituzionale (Villa Maria a Lenzima, Piccola Opera, Casa Serena) o presso analoghe strutture ubicate fuori Provincia.

**Art. 3
IMPEGNI A CARICO DEGLI UTENTI**

1. Il Comune richiede al momento del ricovero dell'assistito presso la struttura, la sottoscrizione di un suo specifico impegno, ad:
 - a) accettare tutti i criteri di recupero delle somme anticipate previsti dal presente regolamento;
 - b) fornire tutti gli elementi richiesti dal Comune per quantificare il reddito ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'assistito, disponibili per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero;
 - c) comunicare al Comune:
 - c1) tempestivamente, variazioni di reddito che modifichino la quota di retta di ricovero posta a carico del soggetto assistito;
 - c2) atti straordinari di disposizione del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'assistito, almeno 60 giorni prima della relativa formalizzazione;
 - c3) tempestivamente, variazioni intervenute sul patrimonio immobiliare e mobiliare del soggetto portatore di handicap;
 - d) versare con i tempi e le modalità stabilite dal Comune i redditi disponibili a copertura della retta di ricovero a carico dell'assistito;
 - e) prendere atto ed accettare che tutte le somme anticipate dal Comune e non rimborsate in vita dall'assistito, saranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, rivalendosi sul patrimonio oggetto di successione.
2. All'impegno assunto dal soggetto portatore di handicap, di cui al presente articolo, seguirà formale presa d'atto da parte del Comune con contestuale impegno di spesa sul pertinente intervento di bilancio. Analoga imputazione di spesa conseguirà alla rideterminazione della quota anticipata dal Comune, per variazioni di reddito intervenute in capo all'assistito.

Art. 4

INTERVENTO DEL COMUNE - CRITERI DI RECUPERO

1. In considerazione della rilevante finalità di interesse pubblico connessa alla perequazione sociale ed al sostegno delle famiglie bisognose, i tenuti agli alimenti sono esentati dal concorso alla spesa per la fruizione da parte dell'assistito della struttura di ricovero.
2. Il Comune garantisce la copertura del 20% di tutti gli oneri di ricovero del soggetto portatore di handicap presso la struttura specializzata, come quantificati dall'istituto di ricovero e cura.
3. Il Comune procede al recupero presso il soggetto assistito degli importi dovuti quali rette di ricovero, sulla base dei criteri di seguito illustrati:
 - a) l'assistito partecipa alla spesa fino alla copertura del 20% della retta nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche e di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati;
 - b) all'assistito è garantita la conservazione di una quota mensile di reddito pari a euro 150 per fare fronte alle esigenze personali; tale importo verrà indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT riferito al costo della vita;
 - c) gli importi posti a carico dell'assistito sono rideterminati nel caso di variazioni significative nell'ammontare delle entrate in relazione a nuovi benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento; la rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione; si effettua, con riferimento a ciascun mese, aumentando o diminuendo le entrate dichiarate della variazione stessa;
 - d) agli assistiti è garantita la possibilità di copertura delle spese inerenti ai diritti reali dei quali risultino titolari con riferimento ad I.R.P.E.F., I.C.I. e spese condominiali eventualmente a carico entro i limiti dei redditi da locazione percepiti.
4. In fase di prima applicazione del presente articolo, i redditi e le spese dell'assistito sono determinati con riferimento all'anno 2001. Per gli anni successivi l'assistito dichiarerà, entro il 31 luglio, i propri redditi e le proprie spese con riferimento all'anno precedente. Sulla base delle risultanze di tale dichiarazione, la rideterminazione ordinaria della quota a carico dell'assistito avverrà con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione. Rimane fermo l'obbligo di dichiarare le variazioni significative di reddito di cui alla lettera c) del precedente comma 3, avendo a riferimento gli ultimi redditi dell'assistito dichiarati al Comune.

Art. 5

RIVALSA SUL PATRIMONIO OGGETTO DI SUCCESSIONE

1. Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta.

Art. 6

MODALITA' APPLICATIVE - SANZIONI

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento non si applicano fino a quando l'assistito non si impegni conformemente a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Qualora l'assistito non ottemperi agli impegni assunti in conformità alle indicazioni del presente regolamento, l'Amministrazione procederà, previa diffida notificata almeno 15 giorni prima, alla revoca ex nunc dei benefici concessi, intatta la possibilità di azione in sede civile e la comunicazione dei fatti al competente giudice tutelare o della curatela.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti il Comune procederà al recupero di tutte le somme anticipate, rivalendosi anche sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto obbligato.

Art. 7

GESTIONE DELLE PROCEDURE

1. Le procedure previste dal presente regolamento potranno essere delegate, previa stipula di idonea convenzione, all'ente gestore di cui all'art. 10 comma 2 della L.P. 14/91.

Art. 8

NORMA TRANSITORIA

1. Il Comune, con riferimento agli assistiti già inseriti presso strutture specializzate al momento di entrata in vigore del presente regolamento, provvede, entro il 31 dicembre 2003, ad una regolarizzazione dei rapporti secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. Nel rispetto della condizione di cui al comma precedente, i benefici per l'assistito ed i relativi familiari secondo la disciplina prevista dal presente regolamento, decorreranno dal primo 1 gennaio 2003.
3. Per le somme anticipate dal Comune negli anni anteriori al 2003 sono fatti salvi i criteri di rivalsa vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.